



Comune di Oviglio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

Esame ed approvazione Piano Economico Finanziario PEF TARI 2024-2025.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di aprile alle ore diciannove e zero si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza attraverso la piattaforma "zoom", previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge.

Cognome e Nome	Presente
1. Armano Antonio - Presidente	Sì
2. Pugliese Emilia - Vice Sindaco	Sì
3. Campini Francesco - Consigliere	Sì
4. Berruti Elisa - Consigliere	Sì
5. Vecchio Antonia - Consigliere	Sì
6. Garberoglio Fabio - Consigliere	Sì
7. Saggiorato Leonardo - Consigliere	Sì
8. Aratano Armando - Consigliere	Sì
9. Pozzi Matteo - Consigliere	Giust.
10. Ravera Francesco - Consigliere	Giust.
11. Stoppa Mauro - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale dottoressa Paola Marcella Crescenzi garantendone le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.

Il Presidente Signor Antonio Armano in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

- Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa delle proposta di deliberazione, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e s.m.i.;

F.to: Gandini Dr.ssa Ilaria

- Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;

F.to: Gandini Dr.ssa Ilaria

Illustra il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficient e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

Vista la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Vista la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

Osservato, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha previsto “7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

[...]

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025; [...];

Vista la Deliberazione G.C. n. 24 del 26/05/2022 di approvazione del Piano Finanziario TARI 2022-2025, esecutiva,;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 363/2023/R/Rif all'articolo 7.3 "Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1 nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Osservato che l'articolo 8.1 della Deliberazione 363/2022/R/Rif prevede quanto segue: "L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti";

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- n. 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- n. 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- n. 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del Capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- n. 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- n. la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550,

10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/Rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

Considerato che tale aggiornamento si realizza mediante la compilazione dello schema "Tool di calcolo MTR-2 agg. 2024-2025" contenuto nell'Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2023;

Rilevato che l'articolo 29.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, aggiornato sulla base delle disposizioni contenute nella Deliberazione 389/2023/R/Rif, disciplina che "Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente – ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento - acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il PEF da trasmettere all'Autorità ai sensi del presente provvedimento";

Vista la specifica fornita da ARERA nella Deliberazione 363/2021 in merito alle componenti del perimetro gestionale assoggettato alla regolazione da parte dell'Autorità stessa, che consistono in:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Dato atto che i soggetti gestori coinvolti nella gestione del servizio nel Comune di Oviglio e deputati alla redazione del Piano finanziario grezzo sono:

- il Comune di Oviglio quale soggetto titolare dell'entrata/gestore della tariffa e rapporto con gli utenti, gestore dell'attività di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento e lavaggio delle strade;
- la Società AMAG Ambiente Spa quale soggetto gestore della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

Osservato che il Consorzio di Bacino Alessandrino, in veste di Ente Territorialmente Competente, è tenuto alla predisposizione dei Capitoli 4 e 5 dell'Allegato 2 alla citata Determinazione ARERA 1/DTAC/2023, concernenti rispettivamente la "Attività di validazione" e le "Valutazioni di competenza dell'Ente Territorialmente Competente" per i quali si rinvia alla Relazione in allegato alla presente Deliberazione;

Rilevato che la relazione allegata alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale contiene tutti gli elementi descrittivi relativi alla procedura di validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori sia in relazione alle scritture contabili sia per quanto concerne il rispetto del MTR-2 aggiornato delineato dall'Autorità, e all'individuazione degli elementi di indirizzo attribuiti all'Ente Territorialmente Competente;

Vista la deliberazione di CDA del Consorzio di Bacino Alessandrino n. 25 del 15/04/2024, di approvazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di Oviglio, immediatamente eseguibile;

Osservato che, come emerge dai contenuti della Relazione allegata alla delibera succitata, il Piano finanziario TARI 2024 per il Comune di Oviglio è pari ad € 182.858,67, a cui andranno applicate le detrazioni ex art. 1.4 Determina ARERA 2/DRIF/2021, che nel caso specifico ammontano ad € 564,55, per la definizione delle entrate ottenibili mediante gettito TARI (€ 182.294,12), così suddiviso:

- parte variabile € 104.395,79
- parte fissa € 77.898,34

Visti:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
- lo Statuto Comunale
- il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n.16 del 22.10.2020, esecutiva;

Con voti favorevoli unanimi resi per appello nominale

DELIBERA

1. Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024-2025, così come deliberato e validato dall'Ente Territorialmente competente (Consorzio di Bacino Alessandrino) con deliberazione CDA n. 25 del 15/04/2024 e acquisito da questo Comune prot. 980/2024, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito da:
 - La relazione unitaria comprendente i cap. 1,2,3,4,5
 - Il tool unitario comprendente i dati di costo di tutti i gestori
2. Di dare atto che con successivo provvedimento del Consiglio Comunale, in conformità al Piano economico finanziario di cui trattasi, saranno determinate le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. Di dichiarare, con votazione separata e unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. n. 267/2000, per poter determinare le tariffe Tari 2024.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : Armano Antonio

Il Segretario Comunale
F.to : Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata il giorno 24/04/2024 all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

- ☐ Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.
- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Crescenzi Paola Marcella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 17-apr-2024 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° del D.Lgs. 18.8.200 n.267 e S.I.M.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
Crescenzi Paola Marcella

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata ratificata/comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ in data _____

è stata affissa all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.oviglio.al.it, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69 per 15 giorni consecutivi dal 24/04/2024 al 09/05/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.i.m.

Oviglio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: